



**Comune di Monasterolo di Savigliano**  
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**COPIA**  
DELIBERAZIONE

**N. 81**

**Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2022 (CCDI) -  
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.  
PROVVEDIMENTI**

L'anno 2022 addì **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

|   |                   |              | PRESENTE | ASSENTE |
|---|-------------------|--------------|----------|---------|
| 1 | ALBERIONE GIORGIO | Sindaco      | X        |         |
| 2 | RASPO ANDREA      | Vice Sindaco | X        |         |
| 3 | FISSORE MIRKO     | Assessore    |          | X       |
|   |                   |              | 2        | 1       |

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, Sig. BACCHETTA DOTT. CARMELO MARIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERIONE GIORGIO, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 40 del Decreto Legislativo 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies e l'art 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali per il triennio 2016-2018 ;

DATO ATTO CHE l'art. 40, terzo comma, del D.Lgs. 165/01 prevede quanto segue:

*“ ... la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono ... Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.”*

RICONOSCIUTO che - nelle materie che attengono al trattamento economico del personale dipendente – l'Ente ha l'obbligo di contrattare in base all'art. 2, comma terzo, del D.Lgs. 165/01;

EVIDENZIATO CHE :

- questo ente ha sviluppato i propri strumenti di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e del personale già ampiamente in linea con i principi normativi di cui al D.Lgs. 150/2009 , formalmente assunti con propria deliberazione nr. 34/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione delle performance, modificato con D.G.C. n. 55/2015 e l'allegato sistema di misurazione contenente le schede di valutazione e misurazione della performance organizzativa e individuale
- E' stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 25.02.2021 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza triennio 2021-2023.

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, ai sensi del quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*;
- l'art. 9 comma 2-bis e successivamente modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 e nella versione attualmente in vigore. *A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.*
- l'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006 così come novellato dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 144/2014 concernente l'obbligo di riduzione progressiva della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla entrata in vigore della medesima normativa;
- la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013;
- il comma 236 della legge n. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ai sensi del quale: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della l. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui*

*all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*

- *l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, ai sensi del quale :“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.*

Preso atto che l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, tenuto conto anche delle posizioni organizzative, non deve superare il corrispondente importo per l'anno 2016;

Visto altresì l'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Preso atto quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio anche per l'anno 2022;

Rilevato che l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il dissesto finanziario;

Vista la disciplina in materia di rapporto di lavoro, relazioni sindacali e la contrattazione collettiva nazionale di comparto funzioni locali di cui al CCNL 21.05.2018;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 75. in data 15.12.2022 si è preso atto della costituzione del Fondo CCDI 2022, determinato, applicando i criteri dettati dall'art. all'art 67 del nuovo CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 e secondo i criteri di cui comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale *“la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. L'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, tenuto conto anche delle posizioni organizzative, non supera il corrispondente importo per l'anno 2016”*, è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica e sono state formulate le direttive per contrattazione decentrata integrativa anno 2022.

- Dato atto che ipotesi di accordo è stata portata a conoscenza al Revisore dei Conti, unitamente alla relazione illustrativa e alla Relazione tecnico-finanziaria appositamente predisposta in materia dalla Responsabile del Servizio Finanziario, per ottenere il prescritto parere di compatibilità;
- Dato atto che in data il Revisore dei Conti, ha fornito il parere positivo sulla compatibilità dei costi dell'Accordo Decentrato Integrativo per l'anno 2022 con verbale n. 31 del 22.12.2022
- Dato atto che sono state avviate le procedure di contrattazione sulle materie in oggetto con le R.S.U. e le organizzazioni sindacali territoriali
- Dato atto che in data 22.12.2022 è stata raggiunta un'ipotesi di accordo sottoscritta dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, dalle R.S.U. e dalle organizzazioni sindacali territoriali, rispettivamente CGIL F.P. e C.I.S.L. F.P.
- Vista la Pre Intesa del Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Monasterolo di Savigliano sottoscritta in data 22.12.2022;
- Considerato che la Giunta Comunale – sulla scorta del parere del Revisore dei Conti – è ora chiamata ad approvare l'ipotesi di accordo allegata autorizzando il Presidente della delegazione

di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del medesimo che sarà espresso sotto forma di accordo decentrato integrativo anno 2022;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario Generale ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. di approvare - sulla scorta del parere del Revisore dei Conti – la Preintesa di CCDI anno 2022, autorizzando il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del medesimo che sarà espresso sotto forma di Contratto Decentrato Integrativo anno 2022;
2. di riconoscere che il fondo è stato rideterminato nel rispetto della vigente normativa in materia di spese del personale dipendente degli EE.LL.;
3. di demandare al competente Responsabile del Servizio ogni ulteriore adempimento in ordine alla Contrattazione Decentrata Integrativa;
4. di pubblicare copia del presente provvedimento e dell'allegato accordo sul sito Internet del Comune nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” demandando tale adempimento al Responsabile dell'Area Amministrativa.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza motivata dal rispetto dei termini per la sottoscrizione definitiva del CCDI 2022, dando atto che si è provveduto con separata, successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE in data 22/12/2022 sulla proposta di deliberazione n. 81 del 22/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to CARMELO MARIO BACCHETTA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE in data 22/12/2022 sulla proposta di deliberazione n. 81 del 22/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to LAURA BONETTO

II PRESIDENTE  
F.to GIORGIO ALBERIONE

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. CARMELO MARIO BACCHETTA

**COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo*

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. CARMELO MARIO BACCHETTA**

---

**DIVENUTA ESECUTIVA**

☒ In data **22/12/2022**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

☐ In data \_\_\_\_\_, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

*Il Segretario Generale*  
F.to DOTT. CARMELO MARIO BACCHETTA